



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

Circolare

OGGETTO: Uscita e reingresso sul territorio nazionale degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI


L'attuale contesto storico rende inopportuno consentire ai cittadini stranieri di viaggiare con la sola copia del permesso di soggiorno scaduto o da aggiornare, tenuto conto che una mera riproduzione fotostatica potrebbe, ancor più dell'originale, essere oggetto di contraffazioni o alterazioni.

Pertanto, in linea generale i cittadini stranieri possono lasciare l'area Schengen e farvi rientro, previa esibizione del passaporto o di un documento di viaggio equipollente, nonché di un visto o permesso di soggiorno.

Con particolare riferimento agli stranieri che hanno presentato istanza di rinnovo o di aggiornamento del permesso di soggiorno, a parziale modifica di quanto previsto nella circolare 400/C/2010/2506/12.214.3.2/Idiv del 16 aprile 2010 di questa Direzione Centrale essi, in alternativa al visto o al permesso di soggiorno, al momento dell'uscita e del reingresso dall'Italia potranno esibire la ricevuta dell'istanza di rinnovo o di aggiornamento, unitamente **all'originale** del titolo di soggiorno scaduto o da aggiornare. In tal caso, tuttavia, l'uscita e il rientro in area Schengen dovranno avvenire esclusivamente attraverso una frontiera esterna italiana, senza alcun transito in altri Paesi dell'area di libera circolazione.

Le Zone Polizia di Frontiera sono invitate ad estendere il contenuto della presente ai Presidi con attribuzioni di specialità che ricadono nella propria competenza territoriale.

IL DIRETTORE CENTRALE



AOO: RMPAC1

Prot.: 0002506 del 16/04/2010

Uor: 400/C/ldiv

Fasc: 12.214.3.2

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Uscita e reingresso sul territorio nazionale degli stranieri regolarmente soggiornanti.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

**AI SIGNORI DIRIGENTI ZONE POLIZIA
DI FRONTIERA**

LORO SEDI

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n.265, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del Regolamento (CE) n.562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, si rende necessario aggiornare le precedenti disposizioni in materia di uscita e reingresso degli stranieri regolarmente soggiornanti.

In particolare, l'art.1 del predetto Regolamento prevede che:

- gli stranieri in possesso di titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri e di un documento di viaggio in corso di validità, possono circolare liberamente nel territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi per semestre;
- il predetto diritto di libera circolazione si applica altresì agli stranieri titolari di visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro. Al riguardo si rammenta che il visto per soggiorni di lunga durata è quello caratterizzato con la lettera "D" alla voce "tipo visto", riportata sulla vignetta visto, ed a titolo esemplificativo è rilasciato per l'ingresso per soggiorni per famiglia e lavoro subordinato a seguito delle relative procedure di Nulla Osta. Tale tipo di visto ha una durata massima di un anno.

Per gli stranieri in possesso della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, nelle more del rilascio dello stesso, qualora il visto d'ingresso sia venuto in scadenza, rimangono in vigore le disposizioni già fornite in precedenza in materia.

Nello specifico, gli stranieri potranno lasciare il territorio nazionale e farvi rientro alle sottoelencate condizioni:

1. l'uscita ed il rientro in parola potranno avvenire anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita;
2. il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso dalla normativa comunitaria;

Handwritten signature and stamp



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

3. lo straniero dovrà esibire il passaporto, o il documento di identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno, copia o originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l'aggiornamento;

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare nr.400/C/2007/5003/P/12.214.3.2/II Div del 12 2007 relativamente ai figli minori.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

Long/Vf/Ald